

D.d.s. 24 maggio 2021 - n. 6949

Approvazione delle linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull'avviso «Arche' 2020 - Misura di sostegno alle start up lombarde (mpmi e professionisti) in risposta all'emergenza COVID 19» approvato con decreto n. 9680 del 7 agosto 2020.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

INTERVENTI PER LE START UP E L'ARTIGIANATO

Richiamate:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:
 - l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
 - l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;
- la d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI legislatura» che prevede, tra l'altro:
 - al risultato atteso Econ.1401.44 la promozione di politiche a favore della creazione di impresa e la valorizzazione di casi emblematici di start-up lombarde;
 - al risultato atteso Econ.102.5.2 il sostegno alla competitività delle imprese culturali e creative lombarde sia nei settori culturali tradizionali che in quelli più innovativi, nell'industria cinematografica e audiovisiva e nello spettacolo dal vivo, anche per favorire l'internazionalizzazione dell'offerta culturale del territorio;
- la d.c.r. 31 marzo 2020 n. XI/1011 «Programma triennale per la cultura 2020 - 2022» di approvazione della «Programmazione triennale per la cultura 2020 - 2022» ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 che prevede al punto 14 sostegno alle imprese culturali e creative al fine di valorizzare in modalità innovative i più importanti attrattori culturali del territorio, anche attraverso la promozione di iniziative, bandi, eventi e attività formative in collaborazione pubblico-privato con partner territoriali e istituzionali, volti a sostenere lo sviluppo del settore, ambito strategico per la crescita e la competitività dell'economia lombarda;
- la d.g.r. 30 giugno 2020 - n. XI/3297 «Programma operativo annuale per la cultura 2020, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 nr. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;

Richiamati:

- la d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494 che:
 - ha approvato la Misura «Archè 2020 - Misura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID-19» ed i relativi criteri attuativi, con una dotazione finanziaria iniziale di euro 10.400.000,00, di cui euro 3.000.000,00 quale riserva a favore delle Start up innovative e euro 2.400.000,00 quale riserva a favore delle Start up culturali e creative;
 - ha individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto incaricato dell'assistenza tecnica della Misura, demandando a specifico successivo incarico la definizione delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico - finanziaria delle attività;
 - ha demandato al Dirigente della Struttura Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione della misura;
 - ha stabilito che la nuova Misura «Archè 2020», si inquadra, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

- il d.d.u.o. 7 agosto 2020, n. 9680 che, in attuazione della richiamata d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494, ha approvato il Bando «Archè 2020 - Misura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID.19», con apertura della finestra per la presentazione delle domande fissata alle ore 12:00 del giorno 11 settembre 2020 e con chiusura prevista alle ore 18:00 del 18 settembre 2020;
- la d.g.r. 14 settembre 2020, n. XI/3556 che, in previsione di un elevato numero di domande di adesione, ha incrementato la dotazione finanziaria del bando Archè 2020 per un importo pari a euro 4.360.000,00 di cui euro 1.255.000,00 ad incremento delle riserve a favore delle start up innovative e euro 1.033.000,00 ad incremento della riserva a favore delle start up culturali, con una dotazione complessiva del bando pari a euro 14.760.000,00 di cui euro 4.255.000,00 riserva Start up innovative e euro 3.433.000,00 riserva Start up culturali e creative;
- la d.g.r. 23 novembre 2020, n. XI/3910 che conferma la copertura della dotazione finanziaria del Bando Archè 2020 per euro 14.760.000,00, di cui 13.100.000,00 a valere sulle risorse messe a disposizione nell'Ambito dell'Accordo Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla d.g.r. 14 luglio 2020 n. 3372 ed euro 1.660.000,00 a valere su risorse autonome del bilancio regionale e aggiorna il prospetto di raccordo delle attività di Finlombarda s.p.a.;

Visti:

- il d.d.u.o. 17 settembre 2020 n. 10876, con cui è stata approvata la proroga alla data del 29 settembre 2020 del termine ultimo della presentazione delle domande del Bando Archè 2020;
- il d.d.g. 27 ottobre 2020 n. 12814, con cui è stato costituito il Nucleo di valutazione regionale per la verifica di ammissibilità e conformità dei progetti a valere sul bando «ARCHÈ 2020 - Misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID 19»;
- il d.d.u.o. del 27 febbraio 2020 n. 2607, con cui è stato assunto l'impegno di spesa a favore di Finlombarda S.p.A. per i costi esterni relativi al progetto «Assistenza tecnica POR FESR 2014-2020 - Asse 3 - Archè 2020»;
- il d.d.g. 10 dicembre 2020 n. 15468, con cui è stato approvato l'incarico a Finlombarda S.p.A. di assistenza tecnica relativo al Bando «Archè 2020 - Misura di sostegno alle start up lombarde (mpmi e professionisti) in risposta all'emergenza COVID- 19»;

Richiamati:

- il d.d.s. 24 dicembre 2020 n. 16842, con cui è stata approvata la proroga al 26 febbraio 2021 del termine di approvazione dell'elenco delle domande ammissibili, previo controllo di adeguata verifica, e della graduatoria del Bando «Archè 2020 in risposta all'emergenza da COVID 19»;
- i d.d.s. 24 dicembre 2020 n. 16484, 4 febbraio 2021 n. 1138 e 8 febbraio 2021 n. 1310, con cui sono stati approvati gli esiti istruttori relativamente alle n. 430 domande presentate a valere sul bando «ARCHÈ 2020 - Misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza Covid 19» rispettivamente 1^a, 2^a e 3^a provvedimento;
- il d.d.s. 25 febbraio 2021 n. 2535 con cui :
 - è stata approvata la graduatoria delle domande di agevolazione ammesse a valere sul Bando «Archè 2020 - Misura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID-19»
 - è stata concessa, per effetto dell'approvazione della graduatoria, l'agevolazione a n. 299 domande su n. 313 totale di domande ammesse in graduatoria pari a euro 14.760.000,00 di cui n. 298 ammesse e finanziate totalmente e n. 1 ammessa e finanziata parzialmente per esaurimento della dotazione finanziaria del fondo di dotazione;

Ritenuto di definire i criteri generali e specifici della rendicontazione delle spese da sostenere nella realizzazione dei progetti in apposite linee guida per la rendicontazione delle spese am-

Serie Ordinaria n. 22 - Martedì 01 giugno 2021

missibili collegate ai progetti ammessi ad agevolazione sull'Avviso «ARCHE' 2020 - MISURA DI SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE (MPMI E PROFESSIONISTI) IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA COVID 19» di cui al decreto n. 9680 del 7 agosto 2020;

Viste le «Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull'Avviso «ARCHE' 2020 - MISURA DI SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE (MPMI E PROFESSIONISTI) IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA COVID 19» di cui al decreto n. 9680 del 07 agosto 2020, parte integrante e sostanziale del presente atto - Allegato 1;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione dell'atto sul BURL, su Bandi on Line, nonché sul sito di Finlombarda s.p.a. www.finlombarda.it e che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs.n. 33/2013;

Considerato altresì che, in ottemperanza al principio di segregazione delle funzioni, i provvedimenti di autorizzazione all'erogazione del contributo verranno adottati dal dirigente della U.O. Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le start up e artigianato;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i Provvedimenti Organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di approvare le «Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull'Avviso «ARCHE' 2020 - MISURA DI SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE (MPMI E PROFESSIONISTI) IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA COVID 19» approvato con decreto n. 9680 del 7 agosto 2020, parte integrante e sostanziale del presente atto - Allegato 1;

2. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul BURL, su Bandi on Line nonché sul sito di Finlombarda s.p.a. www.finlombarda.it;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs.n. 33/2013;

4. di trasmettere il presente decreto a Finlombarda s.p.a. incaricata dell'assistenza tecnica della misura

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

— • —

Allegato 1



RegioneLombardia

REGIONE LOMBARDIA

BANDO ARCHE' 2020

**MISURA DI SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE (MPMI E PROFESSIONISTI) IN
RISPOSTA ALL'EMERGENZA COVID-19**

LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE

INDICE

1.	PREMESSE
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI
3.	OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
4.	DISPOSIZIONI GENERALI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
	4.1 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE DI AMMISSIBILITÀ.....
	4.2 CRITERI GENERALI DI RENDICONTAZIONE.....
	4.3 SPESE NON AMMISSIBILI.....
	4.4 DURATA, CONCLUSIONE DEL PROGETTO E PROROGHE.....
5.	MODALITÀ DI EROGAZIONE, DI RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO E VARIAZIONI PROGETTUALI
	5.1 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....
	5.2 RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO E VARIAZIONI PROGETTUALI.....
6.	CRITERI DI RENDICONTAZIONE SPECIFICI DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA
	6.1 AFFITTO PER LA DURATA DEL PROGETTO DI SEDI PRODUTTIVE, LOGISTICHE, COMMERCIALI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO REGIONALE (ESCLUSO LEASING). CORRISPETTIVI PER L'UTILIZZO DI SPAZI DI LAVORO ESCLUSIVO O CONDIVISO ALL'INTERNO DI STRUTTURE DI SUPPORTO QUALI INCUBATORI, ACCELERATORI, SPAZI DI COWORKING, INCLUSI I SERVIZI ACCESSORI, LIMITATAMENTE A QUELLI NORMALMENTE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELL'OGGETTO DELL'IMPRESA;.....
	6.2 SPESE PER SERVIZI DI ADVISORY CON IL COMPITO DI ACCOMPAGNARE LE START UP NELLA FASE DI CONSOLIDAMENTO, NELLA MISURA MASSIMA DEL 20% DELLA SPESA TOTALE DI PROGETTO (SE NON GIÀ DETTAGLIATE FRA I COSTI SOSTENUTI PER L'UTILIZZO DI SPAZI DI LAVORO CONDIVISO DI CUI AL PUNTO 1);.....
	6.3 SPESE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTISTICA GENERALE SOLO SE DIRETTAMENTE CORRELATE ALL'INSTALLAZIONE DI BENI OGGETTO DELL'INVESTIMENTO; LE SPESE PER INTERVENTI STRUTTURALI ALL'IMPIANTO DI AERAZIONE DELLA STRUTTURA SONO AMMISSIBILI SOLO SE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SANITARIA;.....
	6.4 ACQUISTO E LEASING DI IMPIANTI DI PRODUZIONE, MACCHINARI, ATTREZZATURE, (AMMESSI SOLO CONTRATTI DI LEASING STIPULATI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA); NON SONO AMMESSI BENI USATI;.....
	6.5 ACQUISTO DI SOFTWARE, LICENZE D'USO E SERVIZI SOFTWARE DI TIPO CLOUD E SAAS E SIMILI, BREVETTI E LICENZE D'USO SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, NELLA MISURA MASSIMA DEL 60% DELLA SPESA TOTALE DI PROGETTO;.....
	6.6 SPESE PER LE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ, IL DEPOSITO DEI MARCHI E LA REGISTRAZIONE DEI BREVETTI;.....
	6.7 STRUMENTI E MACCHINARI PER LA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI AZIENDALI E SISTEMI DI MISURA E CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA A DISTANZA, ANCHE CON SISTEMI DI RILEVAZIONE BIOMETRICA, NELLA MISURA MASSIMA DEL 10% DELLA SPESA TOTALE DI PROGETTO;.....
	6.8 ALTRI SERVIZI DI CONSULENZA ESTERNA SPECIALISTICA (LEGALE, FISCALE) NON RELATIVA ALL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, NELLA MISURA MASSIMA DEL 3% DELLE SPESE DI CUI AI PUNTI DA 1 A 7. SONO ESCLUSE LE CONSULENZE RIGUARDANTI LA PARTECIPAZIONE AL BANDO.
	6.9 SPESE GENERALI RICONOSCIUTE IN MANIERA FORFETTARIA NELLA MISURA MASSIMA DEL 7% DELLE SPESE DI CUI AI PUNTI DA 1 A 7 DELL'ART. B.4 DEL BANDO.
7.	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE SU BANDI ONLINE
8.	OBBLIGHI DI PUBBLICIZZAZIONE
9.	ALLEGATO – FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

1. Premesse

Il Bando ARCHE' 2020, in attuazione della D.G.R. del 05/08/2020 n. XI/3494 "ARCHÈ 2020–Misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza Covid-19 - Criteri per l'attuazione dell'iniziativa", (di seguito "Bando"), è finalizzato a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde (sia MPMI che professionisti) – c.d. start up – che necessitano di un sostegno pubblico per definire meglio il proprio modello di business, trovare nuovi mercati e sviluppare esperienze di co-innovazione in grado di rafforzarle, in particolar modo per rispondere agli effetti della crisi innescata dal Covid-19 che le ha costrette a sostenere i costi del lockdown e a subire uno shock di capitale (la raccolta di fondi per tre su quattro startup è stata interrotta o annullata o diminuita) e un calo delle entrate conseguente a un calo della domanda.

La misura, in questo particolare momento storico, non può che essere destinata alle start up già costituite e attive da almeno un anno che, nel fronteggiare un mutamento profondo del contesto economico ed operativo conseguente alla crisi da Covid-19, necessitano di riorientare e sviluppare la propria attività e il proprio percorso di crescita al fine di evitare l'entrata in crisi e andare verso un futuro più competitivo, innovativo e tecnologico.

L'intervento finanzia Progetti di rafforzamento per dotarsi delle necessarie risorse materiali e immateriali, utili a rinforzare e consolidare la propria posizione operativa e di mercato, in modo da aumentarne le possibilità di sopravvivenza nel breve e medio periodo con vantaggi in termini di competitività e di co-innovazione per tutto il sistema imprenditoriale lombardo.

La misura si pone in continuità con le iniziative a sostegno delle start up già avviate sul POR FESR 2014-2020: linea "Intraprendo" e Bando "ARCHÈ - Nuove MPMI Sostegno alle Start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento".

Il presente documento definisce i criteri e le modalità a cui devono attenersi i Soggetti beneficiari per la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti di cui agli artt. B.3 ("Caratteristiche e durata dei progetti") e B.4 ("*Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità*") del Bando Archè ai fini della richiesta di erogazione del contributo.

Ai fini delle presenti Linee Guida, la rendicontazione può essere definita come il processo con cui il Soggetto beneficiario attesta le spese sostenute per la realizzazione del progetto al fine di determinare l'importo erogabile rispetto a quello previsto in fase di concessione del contributo e della richiesta di liquidazione finale.

2. Riferimenti normativi

Normativa comunitaria

- **il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020** che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adempimenti pertinenti;
- **il Regolamento (UE) 2020/460 ed il Regolamento (UE) 2020/558** con i quali la Commissione Europea ha adottato un pacchetto di modifiche dei regolamenti dei Fondi Strutturali, finalizzato a favorire l'utilizzo dei fondi in funzione di contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente la pandemia;

- **Regolamento de minimis: il Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- **Quadro Temporaneo:** la Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" approvata il 19.3.2020 C(2020) 1863 final e s.m.i. tramite le seguenti Comunicazioni della Commissione: "che modifica l'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine" C(2020) 2044 final e "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 2215 final del 03/04/2020;

Normativa nazionale:

- il **Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18** (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27) che all'articolo 126, comma 10, prevede che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza Covid-19;
- il **Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34** "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con Legge n.77/2020, ed in particolare:
 - l'art. 241 che stabilisce che a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo Sviluppo e coesione possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi dei regolamenti (UE) 2020/460 e 2020/558;
 - l'art. 242 che stabilisce le modalità per il contributo dei Fondi Strutturali europei al contrasto dell'emergenza COVID-19;
- il **Decreto Legge 28 ottobre 2020 n.137** convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e in vigore dal 25 dicembre 2020, e, in particolare, l'art. 10 bis "Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19" che, al comma 1, prevede che "i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli da esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

Normativa regionale

- **D.C.R. n. XI/64 del 10/07/2018** «Programma regionale di sviluppo della XI legislatura» che prevede, tra l'altro, la promozione di politiche a favore della creazione di impresa e la valorizzazione di casi emblematici

di start-up lombarde;

- **Legge regionale 19 febbraio 2014**, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” ed in particolare:
 - l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell’innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l’erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
 - l’art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;
- **DGR 14 luglio 2020**, n. XI/3372 “Approvazione schema di accordo “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del Decreto Legge 34/2020”, sottoscritto in data 16 luglio 2020 tra il Ministro per il Sud e Regione Lombardia;
- **L.R. n.20 del 30/09/2020** “Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo”

3. Obblighi dei soggetti beneficiari

Ai fini della concessione ed erogazione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti obblighi, di cui all’art. D.1. del bando (“Obblighi dei soggetti beneficiari”):

- a) ottemperare alle prescrizioni contenute nel Bando e negli atti a questo conseguenti;
- b) assicurare la puntuale e completa realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di contributo presentate ed entro i termini stabiliti dal Bando e relativo decreto di concessione del contributo;
- c) destinare il Contributo esclusivamente alla realizzazione del Progetto;
- d) assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- e) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste;
- f) conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all’intervento agevolato;
- g) essere impresa attiva e iscritta al Registro delle imprese delle Camere di Commercio per almeno 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione;
- h) non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione;
- i) mantenere la destinazione d’uso di beni e opere finanziate per 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione.

I soggetti che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono obbligati altresì a rimuovere gli apparecchi alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e a non procedere con nuove installazioni per i successivi tre anni dall'erogazione del contributo.

I Soggetti Beneficiari, si impegnano altresì, in caso di variazioni aziendali e societarie che incidano sull'identità del Soggetto richiedente, qualora siano il risultato di operazioni societarie quali la fusione, l'incorporazione in altra società, l'acquisto di ramo d'azienda, a darne comunicazione al Responsabile del Procedimento, esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi utili alla valutazione della richiesta per la relativa autorizzazione, tramite PEC.; il Responsabile del Procedimento, a seguito dell'esito di istruttoria della variazione da parte di Finlombarda S.p.A., provvede a formalizzare la relativa autorizzazione o diniego della variazione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione di variazione.

La disposizione del punto D1 lettera d) dell'Avviso Archè 2020 si intende superata e quindi non costituisce causa di decadenza (punto D2 lett. l) dell'Avviso) stante l'articolo 10 della L.R. n.20 del 30/09/2020, di modifica della L.R. n.1/2012 che introduce l'art. 36 bis "Obblighi di trasparenza da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 125, 125 bis e 126 della legge n.124/2017". Il mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione non comporta sanzioni in quanto tali adempimenti si intendono assolti dalle pubblicazioni effettuate dalla PA concedente ai sensi delle norme sulla trasparenza e sugli Aiuti di Stato.

4. Disposizioni generali per la rendicontazione delle spese

4.1 Spese ammissibili e soglie di ammissibilità

Sono ammissibili le spese sostenute dal Soggetto Beneficiario ritenute strettamente funzionali alla realizzazione del Progetto e i cui giustificativi di spesa, e relative quietanze, decorrano dalla data di pubblicazione sul BURL della DGR del 05/08/2020 n. XI/3494 e sino al termine di realizzazione del Progetto di cui al punto B.3. del Bando (cioè entro **15 mesi dal 12 agosto 2020**).

Per conclusione del progetto si intende il soddisfacimento di entrambe le seguenti condizioni:

- 1) conclusione delle attività del progetto ammesso a contributo;
- 2) titolo di spesa e quietanza di tutti i titoli di spesa.

La data di conclusione del Progetto è pari alla **data dell'ultima quietanza di pagamento**.

Le spese devono:

- essere strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;
- afferire ed essere sostenute con **riferimento alla sede operativa attiva** in Lombardia in cui verrà realizzato il Progetto ammesso. Saranno pertanto ammissibili solamente spese riferibili alla sede operativa del Soggetto Beneficiario sita in Lombardia e indicata in fase di domanda.

Le spese ammissibili, al netto di IVA, sono le seguenti:

1. Affitto per la durata del Progetto di sedi produttive, logistiche, commerciali all'interno del territorio regionale (escluso leasing). Corrispettivi per l'utilizzo di spazi di lavoro esclusivo o condiviso all'interno di strutture di supporto quali incubatori, acceleratori, spazi di coworking, inclusi i servizi accessori, limitatamente a quelli normalmente necessari per l'esercizio dell'oggetto dell'impresa;

2. Spese per servizi di Advisory con il compito di accompagnare le start up nella fase di consolidamento, nella misura massima del 20% della spesa totale di progetto (se non già dettagliate fra i costi sostenuti per l'utilizzo di spazi di lavoro condiviso di cui al punto 1);
3. Spese di adeguamento dell'impiantistica generale solo se direttamente correlate all'installazione di beni oggetto dell'investimento; le spese per interventi strutturali all'impianto di aerazione della struttura sono ammissibili solo se finalizzate al miglioramento della sicurezza sanitaria;
4. Acquisto e leasing di impianti di produzione, macchinari, attrezzature, (ammessi solo contratti di leasing stipulati successivamente alla data di presentazione della domanda); non sono ammessi beni usati;
5. Acquisto di software, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto;
6. Spese per le certificazioni di qualità, il deposito dei marchi e la registrazione dei brevetti;
7. Strumenti e macchinari per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali e sistemi di misura e controllo della temperatura corporea a distanza, anche con sistemi di rilevazione biometrica, nella misura massima del 10% della spesa totale di progetto;
8. Altri servizi di consulenza esterna specialistica (legale, fiscale) non relativa all'ordinaria amministrazione, nella misura massima del 3% delle spese delle spese di cui ai punti da 1 a 7. Sono escluse le consulenze riguardanti la partecipazione al Bando.
9. Spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura massima del 7% delle spese di cui ai punti da 1 a 7.

4.2 Criteri generali di rendicontazione

Le spese ammissibili devono essere sostenute nella sede operativa attiva in Lombardia e essere riferite alla sede del progetto ammesso a contributo.

Ai fini dell'erogazione del contributo, tutte le spese rendicontate devono:

- essere pertinenti e connesse al progetto approvato;
- essere effettivamente sostenute per la realizzazione del medesimo ed effettivamente quietanzate entro il termine previsto al punto B.3 del Bando (cioè **entro 15 mesi dal 12 agosto 2020**),
- se del caso, derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere di incarico, etc., da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al progetto, le modalità di pagamento);
- essere giustificate da fatture o da documenti giustificativi di valore probatorio equivalente che il Soggetto beneficiario ha l'obbligo di conservare ai fini di eventuali controlli;
- essere sostenute dal soggetto beneficiario e chiaramente imputate al soggetto medesimo;
- essere in regola sotto il profilo della normativa civilistica e fiscale;

- il beneficiario che non può in alcun modo recuperare l'IVA, al fine di dimostrare tale posizione, deve allegare alla rendicontazione un'autodichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale si comunica il regime fiscale al quale è soggetto e, quindi, la non deducibilità dell'IVA;
- aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del Soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione.

Nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento.

Tutte le spese rendicontate devono:

- essere giustificate da fatture/documenti giustificativi conservati dai Soggetti Beneficiari;
- ad integrazione di quanto previsto dal Bando, tutti i documenti giustificativi di spesa devono rispettare la normativa di riferimento in termini di "annullamento" della spesa, ovvero riportare nello spazio riservato all'oggetto la dicitura attestante **"Spesa rendicontata di euro ----- a valere sul Bando Archè 2020 di Regione Lombardia sulle risorse dell'Accordo ex art. 242 D.L. 34/2020- CUP -----"**, specificando il CUP generato e comunicato da Regione Lombardia;
- in caso di fatture emesse prima della comunicazione del CUP da parte di Regione Lombardia è necessario effettuare una copia cartacea di tale fattura su cui apporre manualmente il CUP; a tale fattura dovrà essere allegata in fase di rendicontazione finale una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale attestare che non è stato possibile a tempo debito procedere all'annullamento della fattura tramite l'indicazione del CUP nell'oggetto del documento;
- laddove non fosse possibile inserire le informazioni direttamente nei giustificativi, (campi note o nell'oggetto della fornitura), si può assolvere all'obbligo di annullamento seguendo una delle tre modalità qui riproposte:
 1. facendo ricorso a un sistema di cd. "timbratura digitale", conforme alla soluzione fornita dall'Agenzia delle Entrate nella circolare del 19 ottobre 2005, n. 45/E (punto 2.7.2) e alla Risoluzione del 17/06/2010 n. 52/E, producendo un documento digitale aggiuntivo, riportante le diciture previste che deve essere allegato, prima della rendicontazione, alla fattura elettronica originaria; il documento deve poi essere reso immodificabile mediante l'apposizione del riferimento temporale contestuale alla firma digitale o elettronica;
 2. in alternativa, è possibile assolvere all'obbligo indicando le diciture previste anche solo nelle causali dei giustificativi di pagamento (es: campo di descrizione dei bonifici), ma solo qualora il pagamento sia inequivocabilmente riferibile allo specifico giustificativo (riferimento esplicito alla fattura elettronica che si intende "annullare");
 3. infine, qualora i metodi sopra descritti non siano percorribili, è possibile produrre in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.), secondo il facsimile scaricabile da Bandi on Line, in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato e si dichiara che a) non è possibile apporre le diciture alla fattura elettronica originale b) la fattura non è stata presentata a valere su altre agevolazioni oppure è stata presentata, indicando su quale fonte di finanziamento e l'importo esposto.

Le eventuali richieste di integrazioni alla rendicontazione delle spese sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta che deve pervenire entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni di calendario dalla ricezione della richiesta da parte del Soggetto Beneficiario. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di decadenza.

Si specifica, inoltre, che le spese rendicontate devono:

- essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno bancario, carta di credito, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente);
- essere riferite all'arco temporale di svolgimento dell'investimento;
- il conto corrente, gli assegni, le carte (carta di credito, bancomat) devono essere intestati al Soggetto Beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al Soggetto Beneficiario);
- l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo e la data del pagamento;
- i Soggetti Beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto.

Le spese non attestabili tramite fatture/documenti giustificativi devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al Progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione percentuale alle attività finanziate.

Non sono consentiti, pena la non ammissibilità totale della spesa:

- a) i pagamenti, anche parziali, effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio, permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.) oppure tramite altre modalità non tracciabili;
- b) i pagamenti effettuati dai/ai dipendenti/addetti del soggetto beneficiario e dai/ai soci/amministratori dello stesso;
- c) compensazione di crediti e debiti.

Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

4.3 Spese non ammissibili

Ai fini della rendicontazione non sono ammissibili a contributo le spese non espressamente indicate nell'elenco delle spese considerate ammissibili.

Non sono altresì ammissibili, le seguenti spese:

1. spese di viaggio (trasferte e alloggio);
2. spese per adeguamenti ad obblighi di legge;
3. solo con riferimento ai beni di cui alla voce di spesa 4), spese di trasporto, installazione e formazione

- iniziale all'uso delle attrezzature se non inseriti nella fattura di acquisto;
4. spese di manutenzione ordinaria di impianti, macchinari e attrezzature, nonché spese di manutenzione ordinaria per opere edili-murarie;
 5. dovendo i beni acquisiti sul Progetto essere normalmente utilizzati presso la sede operativa oggetto di intervento, non sono ammissibili le spese per l'acquisto di beni che per loro stessa natura trovano impiego in luoghi diversi (es. macchine destinate al noleggio presso il cliente, veicoli destinati alla circolazione stradale, attrezzature montate su veicoli, ecc.). In via di eccezione, tali beni sono ammissibili se il loro uso è limitato alla sede operativa oggetto del Progetto (es. veicoli per la movimentazione di carichi su piazzali o nei magazzini);
 6. spese di manutenzione straordinaria, qualora l'immobile oggetto di intervento non sia di proprietà del Soggetto Richiedente/Beneficiario. In questo caso le spese di adeguamento dell'impiantistica generale di cui alla voce di spesa 3) sono ammissibili solo per i costi delle opere strettamente funzionali e necessarie all'installazione dei beni acquistati sul Progetto, nella misura massima del 20% dei costi ammissibili per l'acquisto dei beni installati di cui alla voce di spesa 4).
 7. auto fatturazioni da parte dei soggetti beneficiari;
 8. spese effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ed inoltre le spese in cui vi siano elementi di collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela). L'inesistenza di tali rapporti sarà autocertificata ed oggetto di verifica in sede di controllo in loco. In via d'eccezione tali spese potranno essere ammissibili solo a condizione che il soggetto beneficiario, al momento della presentazione della domanda o in fase di rendicontazione di queste, documenti che tale soggetto (fisico o giuridico) sia unico fornitore di tale strumentazione/servizio nel mercato;
 9. spese per l'acquisto di beni usati;
 10. spese per arredi;
 11. spese per imposte e tasse;
 12. spese per la gestione ordinaria dell'attività d'impresa;
 13. spese per materie prime, semilavorati, materiali di consumo e minuterie;
 14. spese per acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada;
 15. spese di comunicazione/ promozione, ad es. insegne, stampa brochure, materiale promozionale, gadget, partecipazione a fiere, ecc.;
 16. spese fatturate al Soggetto beneficiario dai propri soci/amministratori;
 17. spese di formazione;
 18. spese esenti ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72 e s.m.i. (Esclusioni dal computo della base imponibile) sostenute dai fornitori di servizi di consulenza.

4.4 Durata, conclusione del progetto e proroghe

La durata massima dei progetti di intervento è di 15 mesi che decorrono dalla data di pubblicazione sul BURL della D.G.R. del 05/08/2020 n. XI/3494 (ovvero dal 12 agosto 2020).

Pertanto, la conclusione del progetto deve essere entro 15 mesi dalla data di avvio del progetto come sopra definita; entro tale data devono essere concluse le attività del progetto e le spese devono essere fatturate e quietanzate.

Successivamente al decreto di concessione ed entro 60 giorni prima della conclusione del Progetto, il Soggetto Beneficiario avrà facoltà di presentare al Responsabile del procedimento, una richiesta di proroga fino a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità.

Le richieste di proroga vanno inoltrate a mezzo PEC indirizzata a sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it, all'attenzione del Responsabile del procedimento.

La proroga può essere concessa dal Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla richiesta, fatta salva la necessità di richiedere integrazioni e/o chiarimenti.

5. Modalità di erogazione, di rideterminazione del contributo e variazioni progettuali

5.1 Modalità di erogazione del contributo

La richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata dal Soggetto Beneficiario attraverso Bandi on Line entro e non oltre *90 giorni successivi al termine di conclusione del progetto* (definito come data dell'ultima quietanza di pagamento), entro i termini definiti all'articolo B.3 del Bando, oppure nel caso in cui il modulo di rendicontazione di Bandi on Line non fosse ancora operativo, non appena disponibile.

Il beneficiario che completa il progetto prima dei termini massimi previsti può comunque presentare la richiesta di erogazione del contributo anche prima di dette scadenze.

La richiesta di erogazione deve essere trasmessa e protocollata elettronicamente; il modulo, che è generato dal Sistema Informativo al termine della compilazione on line, deve essere sottoscritto mediante firma digitale, pena irricevibilità della richiesta, dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario, o da altro soggetto con potere legale di firma (amministratore, procuratore, ecc.), in questo caso il soggetto con potere legale di firma dovrà essere censito su Bandi on Line¹. Tale potere di firma dovrà risultare presso il Registro delle Imprese.

Per i Liberi Professionisti non è prevista la sottoscrizione da parte di altro soggetto.

Ai fini dell'erogazione deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) richiesta di erogazione del contributo;
- b) relazione tecnica finale che dimostri il raggiungimento degli obiettivi originali del Progetto stesso e la coerenza con le spese rendicontate, secondo il facsimile scaricabile da Bandi on Line;—
- c) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate relative alle tipologie di spesa ammissibili di cui al punto B.4 del bando "Spese ammissibili e soglie minime e massime di

¹ Nell'eventuale caso di variazione del soggetto con potere legale di firma, si richiama la necessità di considerare con adeguata attenzione i tempi richiesti per la profilazione su Bandi on Line indicati all'art.C.1 del Bando, al fine di presentare la richiesta di erogazione entro i termini stabiliti da Bando.

ammissibilità”, con eccezione per le spese riconosciute in maniera forfettaria per le quali è richiesto unicamente il rispetto delle soglie percentuali di ammissibilità, effettuata nel rispetto di quanto stabilito al punto B.3 del bando “Caratteristiche e Durata dei progetti”;

- d) scheda di sintesi finale del progetto al fine di dare diffusione dei risultati delle attività sui siti di Regione Lombardia;
- e) in caso di opere di adeguamento dell’impiantistica generale, la documentazione comprovante la corretta e completa realizzazione degli interventi, comprensiva di collaudo o certificato di regolare esecuzione rilasciato da un tecnico abilitato, se previsto dalla normativa vigente ed in ragione degli interventi effettuati;

Assieme alla richiesta di erogazione del contributo, anche la documentazione di cui alle lettere b) e d) sopraelencate dovranno essere sottoscritte mediante firma digitale dal legale rappresentante del Soggetto Beneficiario o da altro soggetto con potere di firma legale.

Ai sensi dell’art.10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n.137, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, Finlombarda S.p.A. effettua l’erogazione del contributo **a saldo**, in un’unica soluzione, previa verifica della rendicontazione presentata.

L’erogazione del contributo spettante è effettuata da Finlombarda S.p.A entro 30 giorni decorrenti dal provvedimento di autorizzazione all’erogazione delle risorse, adottato dal dirigente regionale responsabile del procedimento di rendicontazione, previa verifica di:

- a) se del caso, documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, acquisito d’Ufficio dal Soggetto Gestore, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 dell’1.6.2015); in caso di accertata irregolarità del DURC, in fase di erogazione verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis);
- b) l’assenza di ordini di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno in caso di applicazione del Quadro Temporaneo o del Regolamento di Esenzione.
- c) mantenimento della sede attiva in Lombardia, indicata come sede di realizzazione del Progetto ammesso a contributo in Lombardia;

Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere a una verifica documentale e/o in loco al fine di accertare in qualsiasi momento il mantenimento delle condizioni per la concessione dell’agevolazione.

5.2 Rideterminazione del contributo e variazioni progettuali

L’intervento deve essere realizzato con spese sostenute e ammesse (fatturate, quietanzate e validate in sede di verifica) non inferiori al 70% del programma di investimento complessivo ammesso a contributo. Qualora il costo rendicontato e ammesso risultasse inferiore al 70% del programma di investimento complessivo ammesso, il contributo sarà oggetto di decadenza totale.

Qualora la spesa ammessa a seguito della verifica della rendicontazione risulti inferiore a quella ammessa in sede di concessione, in fase di erogazione il contributo verrà rideterminato con provvedimento regionale, secondo quanto previsto dal Bando al punto B.1 "Caratteristiche dell'agevolazione".

Sono ammesse, senza obblighi di comunicazione al Responsabile del Procedimento, le **variazioni del budget di Progetto** che prevedano uno spostamento compensativo della spesa tra le voci di cui al punto B.4 del Bando "Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità" **non superiore al 25%** del valore totale del Progetto ammesso all'atto della concessione, fatto salvo il rispetto dei vincoli e delle percentuali di cui al punto "B.4 Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità". Tali variazioni potranno essere effettuate direttamente in fase di rendicontazione delle spese.

Non sono ammesse variazioni al Progetto di qualsiasi altra natura, **non è ammessa la valorizzazione di tipologie di spesa non previste nel budget di spesa decretato**. Nel caso in cui venga rendicontato un importo superiore rispetto all'investimento ammesso, l'importo delle spese generali non è comunque incrementabile.

La variazione della Sede oggetto dell'intervento, **che deve essere tempestivamente comunicata**, è ammissibile purché sia collegata ad un trasferimento d'azienda ovvero ad una variazione societaria / aziendale e non comporti variazione degli obiettivi e dei contenuti del Progetto inizialmente ammesso. Dovrà essere data comunicazione di tale variazione al Responsabile del Procedimento, esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi utili alla valutazione della richiesta per la relativa autorizzazione, tramite PEC all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it, all'attenzione del Responsabile del procedimento.

Le variazioni intervenute nella compagine sociale e/o del legale rappresentante del Soggetto beneficiario, intervenute successivamente alla presentazione della domanda, devono essere tempestivamente comunicate tramite PEC all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it, all'attenzione del Responsabile del procedimento; il Responsabile del Procedimento, a seguito dell'esito di istruttoria della variazione da parte di Finlombarda S.p.A., provvede a formalizzare la relativa autorizzazione o diniego della variazione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione di variazione.

6. Criteri di rendicontazione specifici delle singole voci di spesa

6.1 Affitto per la durata del Progetto di sedi produttive, logistiche, commerciali all'interno del territorio regionale (escluso leasing). Corrispettivi per l'utilizzo di spazi di lavoro esclusivo o condiviso all'interno di strutture di supporto quali incubatori, acceleratori, spazi di coworking, inclusi i servizi accessori, limitatamente a quelli normalmente necessari per l'esercizio dell'oggetto dell'impresa;

Sono ammissibili i canoni di locazione di locali adibiti a sedi produttive, logistiche, commerciali in cui viene realizzato il progetto e per la quale è stato richiesto il contributo.

Non sono ammissibili le spese accessorie relative al contratto di affitto e le spese per l'affitto di locali mobili o la cui destinazione d'uso non sia coerente con la natura della sede in cui viene realizzato il progetto e per la quale è stato richiesto il contributo.

Con riferimento all'affitto di locali ad uso promiscuo (ad esempio uso laboratorio, abitativo e uso diverso dall'abitativo), sono ammissibili i costi di affitto limitatamente alla percentuale di detrazione fiscale fruita dal Soggetto beneficiario, secondo l'autocertificazione che il Beneficiario dovrà rilasciare in sede di rendicontazione delle spese.

Sono anche ammissibili le spese sostenute per la fruizione di spazi di lavoro esclusivo o condiviso all'interno di strutture di supporto quali incubatori, acceleratori, spazi di coworking, inclusi i servizi accessori, limitatamente a quelli normalmente necessari per l'esercizio dell'oggetto dell'impresa e se correlate alla realizzazione del Progetto approvato.

I costi rendicontabili sono determinati sulla base degli importi dei canoni di locazione e/o coworking imputabili al Progetto, con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese.

Il contratto di affitto può risultare anche antecedente alla data di inizio del progetto così come sopra definita.

Ai fini della rendicontazione, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:

- copia del contratto di locazione o del contratto di utilizzo degli spazi controfirmato per accettazione dal Beneficiario;
- fatture, note, o altri documenti attestanti le spese relative ai canoni di locazione o delle spese di utilizzo di altri spazi;
- documenti attestanti l'avvenuto pagamento.

6.2 Spese per servizi di Advisory con il compito di accompagnare le start up nella fase di consolidamento, nella misura massima del 20% della spesa totale di progetto (se non già dettagliate fra i costi sostenuti per l'utilizzo di spazi di lavoro condiviso di cui al punto 1);

Per "Advisory" si intende una consulenza di alto livello che supporta la start up nella definizione delle migliori strategie di crescita e di fund raising.

Nella voce advisory sono quindi ammissibili, a titolo esemplificativo:

- servizi di consulenza finanziaria, le cui attività sono legate alla pianificazione e monitoraggio di obiettivi e risorse finanziarie delle start up, nei casi di mancanza di adeguate competenze delle stesse, di supporto nella valutazione sulle scelte di investimento e finanziamento;
- servizi di marketing analitico: studio del mercato, della clientela, dei concorrenti e della propria realtà aziendale;
- servizi di marketing strategico, inteso come attività di pianificazione, tradotta in pratica da un'impresa, per ottenere, pur privilegiando il cliente, la sua fidelizzazione e la collaborazione da parte di tutti gli attori del mercato;
- la stesura del Business plan.

NON sono ammissibili in questa voce (ma lo sono alla voce "Altri servizi di consulenza esterna specialistica") attività quali:

- lo sviluppo di siti web;
- la progettazione del prodotto;
- servizi di marketing operativo.

Ai fini della rendicontazione, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:

- lettera di incarico o contratto con riferimento specifico alle attività inerenti il Progetto, descrizione dell'oggetto della prestazione, durata dell'incarico, importo al netto degli oneri di legge;
- documentazione attestante l'esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, ecc.);
- fattura del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al contratto/Progetto;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
- attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (ritenuta d'acconto e Iva).

6.3 Spese di adeguamento dell'impiantistica generale solo se direttamente correlate all'installazione di beni oggetto dell'investimento; le spese per interventi strutturali all'impianto di aerazione della struttura sono ammissibili solo se finalizzate al miglioramento della sicurezza sanitaria;

In questa categoria sono da ricomprendere tutte le spese relative al costo di adeguamento di impiantistica generale quali, a titolo esemplificativo, impianto elettrico, di riscaldamento, antincendio, antintrusione, idrico, realizzate presso la sede in cui viene realizzato il progetto e solo se direttamente correlate all'installazione dei beni oggetto di investimento e per i quali è stato richiesto il contributo. Sono ammissibili anche interventi sull'impianto di aerazione della struttura solo se finalizzati al miglioramento della sicurezza sanitaria.

Qualora la sede oggetto di intervento non sia di proprietà del soggetto richiedente/beneficiario del contributo, le spese di adeguamento dell'impiantistica generale di cui alla voce di spesa 3) sono ammissibili solo per i costi delle opere strettamente funzionali e necessarie all'installazione dei beni acquistati sul Progetto, nella misura massima del 20% dei costi ammissibili per l'acquisto dei beni installati di cui alla voce di spesa dettagliata al punto 6.4).

Ai fini della rendicontazione, deve essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:

- fattura del fornitore;
- documento di trasporto del bene e/o dell'impianto;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo previsto da contratto e indicato in fattura;
- originale di contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ordini, preventivi accettati, ecc., da cui risulti l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all'intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- la documentazione attestante la corretta e completa realizzazione degli interventi di adeguamento dell'impiantistica generale, il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione rilasciato da un tecnico abilitato, se previsto dalla normativa vigente ed in ragione degli interventi effettuati.

6.4 Acquisto e leasing di impianti di produzione, macchinari, attrezzature, (ammessi solo contratti di leasing stipulati successivamente alla data di presentazione della domanda); non sono ammessi beni usati;

Sono ammissibili le spese relative al costo di acquisto e leasing di beni nuovi tra cui *impianti specifici di produzione, macchinari, attrezzature*, strettamente funzionali alla realizzazione del progetto.

Sono ammessi contratti di leasing strumentale stipulati solo successivamente alla data di presentazione della domanda, ed i canoni di locazione al netto di IVA devono essere pagati dall'utilizzatore (Soggetto beneficiario)

al concedente ed esposti al netto delle spese accessorie², nella misura e per il periodo in cui il bene è utilizzato per il Progetto con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese.

Non sono ammessi contratti di leasing finanziario stipulati da una società finanziaria o da una banca che acquista un bene da un rivenditore o produttore e lo concede a un terzo (cliente) per un periodo di tempo stabilito dietro il pagamento di un canone.

Sono ammissibili le spese per l'acquisto di impianti mobili (struttura tecnologica che può essere trasportata) e i veicoli non ammessi alla circolazione stradale come ad esempio i mezzi per la movimentazione di carichi su piazzali o nei magazzini o la piattaforma area semovente per lavori edili su mezzi non targati, oppure trattori ad uso agricolo (e comunque macchine agricole che siano qualificabili come veicoli) e escavatrici cingolate (e comunque macchine operatrici che siano qualificabili come veicoli) destinati all'uso esclusivo presso la sede operativa oggetto dell'intervento.

Ai fini della rendicontazione, deve essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:

- fattura del fornitore chiaramente riferibile al bene acquistato;
- documento di trasporto del bene e/o dell'impianto;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo previsto da contratto e indicato in fattura o dei canoni di leasing;
- se previsti, originale di contratti di acquisto o leasing, convenzioni, lettere d'incarico, ordini, preventivi accettati, ecc., da cui risulti l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all'intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- verbale di collaudo e rilascio se previsti.

6.5 Acquisto di software, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto;

Sono ammissibili i costi di acquisto di licenze software e di servizi software di tipo cloud e saas e simili necessari all'esercizio dell'attività imprenditoriale/professionale

Sono ammissibili anche i corrispettivi per contratti di licenza per acquisizione di software personalizzato sulle esigenze aziendali, inclusa licenza perpetua ed esclusiva, mentre l'eventuale attività di sviluppo di software personalizzato è ammissibile alla voce di spesa di cui al punto 6.8. La misura massima delle spese ammissibili è del 60% della spesa totale di progetto ammissibile.

NON sono ammissibili spese per strumenti software finalizzati ai servizi di vendita diretta o indiretta, ad esempio corrispettivi per l'utilizzo di piattaforme di e-commerce, costi di sviluppo/personalizzazione connessi con l'utilizzo di strumenti di e-commerce.

Ai fini della rendicontazione, deve essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:

- copia del contratto controfirmato per accettazione;

² Nel caso di leasing le spese accessorie consistono in tasse, margine del concedente, interessi, spese generali, oneri assicurativi.

- fatture, note, o altri documenti attestanti le spese di acquisto per le licenze di software e di servizi software di tipo cloud e saas;
- documenti attestanti l'avvenuto pagamento.

6.6 Spese per le certificazioni di qualità, il deposito dei marchi e la registrazione dei brevetti;

Rientrano in questa categoria le spese relative alla certificazione di qualità, al deposito di marchi e alla registrazione dei brevetti, necessari all'esercizio dell'attività imprenditoriale/professionale e relativi alla sede oggetto dell'intervento. Nel caso di estensione di brevetto l'ammissibilità si estende alle spese di deposito delle fasi nazionali per i paesi esteri escluse le tasse.

Sono ammissibili a tale voce i corrispettivi per il deposito dei brevetti e marchi e l'attività dei mandatarî funzionali al deposito.

Sono ammissibili, inoltre, le spese necessarie ad ottenere tutte le certificazioni comprese nel catalogo delle norme tecniche dell'Ente Italiano di Normazione (UNI).

NON sono ammissibili in questa voce le eventuali spese per consulenza finalizzate all'ottenimento delle certificazioni e gli studi di mercato per la valorizzazione dei brevetti / marchi, ammissibili alla voce di spesa di cui al punto 6.8 "Altre consulenze esterne specialistiche".

Ai fini della rendicontazione, deve essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:

- copia del contratto per la certificazione di qualità, al deposito di marchi e alla registrazione dei brevetti;
- fatture del fornitore;
- documenti attestanti l'avvenuto pagamento;
- originale di contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ordini, preventivi accettati, ecc., da cui risulti l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all'intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento.

6.7 Strumenti e macchinari per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali e sistemi di misura e controllo della temperatura corporea a distanza, anche con sistemi di rilevazione biometrica, nella misura massima del 10% della spesa totale di progetto;

Sono ammissibili spese per acquisto di strumenti e macchinari per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali e per il controllo della temperatura corporea a distanza, anche di tipo biometrico, nella misura del 10% della spesa ammissibile totale del progetto.

NON sono ammissibili spese per materiali di consumo (gel, mascherine, ecc.), arredi e complementi di arredo (es. schermi in plexiglas) e i servizi di pulizia / sanificazione.

Ai fini della rendicontazione, deve essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:

- fattura del fornitore;
- documento di trasporto del bene e/o dell'impianto;

- documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo previsto da contratto e indicato in fattura;
- originale di contratti di acquisto, convenzioni, lettere d'incarico, ordini, preventivi accettati, ecc., da cui risulti l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all'intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- verbale di collaudo e rilascio se previsti.

6.8 Altri servizi di consulenza esterna specialistica (legale, fiscale) non relativa all'ordinaria amministrazione, nella misura massima del 3% delle spese di cui ai punti da 1 a 7. Sono escluse le consulenze riguardanti la partecipazione al Bando.

Rientrano in questa categoria le consulenze legali, fiscali e altri servizi di consulenza specialistica, destinate al Progetto per prestazioni effettuate da soggetti con P.IVA. nella percentuale massima del 3 % delle spese ammissibili relative ai punti da 1 a 7 dell'art. B.4 del Bando.

La natura di tali consulenze e servizi deve essere non continuativa ed esulare dall'ordinaria amministrazione dell'attività svolta e non devono riguardare la partecipazione al Bando.

Il fornitore svolge il servizio per conto e su commissione del Soggetto beneficiario sulla base di un contratto stipulato con il Soggetto beneficiario stesso e dietro riconoscimento di una remunerazione determinata alle normali condizioni di mercato.

Tra i servizi di consulenza esterna specialistica sono ammissibili, a titolo esemplificativo:

- servizi di marketing operativo, funzionali all'implementazione di attività di comunicazione e promozione, quali ad esempio i servizi di sviluppo/progettazione di brand/loghi/marchi e di campagne pubblicitarie;
- consulenza esterna legale e fiscale specialistica non riconducibile all'ordinaria gestione aziendale;
- consulenza per lo sviluppo di pagine web,
- consulenza per la progettazione del prodotto;
- studi di mercato anche per la valorizzazione dei brevetti/marchi;
- consulenza legata allo sviluppo di software personalizzati (l'acquisto di software invece è ammissibile alla voce 5);
- consulenza finalizzata all'ottenimento delle certificazioni comprese nel catalogo delle norme tecniche dell'Ente Italiano di Normazione (UNI).

I costi rendicontabili sono dati dagli importi delle relative fatture al netto di IVA.

Ai fini della rendicontazione, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:

- lettera di incarico o contratto con riferimento specifico alle attività inerenti il Progetto, descrizione dell'oggetto della prestazione, durata dell'incarico, importo al netto degli oneri di legge;
- documentazione attestante l'esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, ecc.);
- fattura del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al contratto/Progetto;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
- attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (ritenuta d'acconto e Iva).

6.9 Spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura massima del 7% delle spese di cui ai punti da 1 a 7 dell'art. B.4 del Bando.

Tali spese, riconosciute in maniera forfettaria, non sono oggetto di rendicontazione e, ai fini dell'erogazione del contributo, viene verificata unicamente la corretta applicazione della percentuale massima prevista. Nel caso in cui venga rendicontato un importo superiore rispetto all'investimento ammesso, l'importo delle spese generali non è comunque incrementabile.

7. Documentazione da allegare su Bandi online

In fase di rendicontazione, per ciascuna spesa oggetto di rendicontazione (escluse le spese generali), il soggetto beneficiario deve imputare su Bandi Online e allegare la seguente documentazione, in un unico file in formato elettronico con estensione pdf:

- fattura di acquisto di ciascuno dei beni rendicontati (con descrizione della tipologia di bene, del fornitore e suo codice fiscale, i dati della fattura quali numero, data, imponibile, iva, totale);
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento inclusa la copia dell'estratto conto da cui risulti evidente l'addebito della spesa rendicontata;

8. Obblighi di pubblicizzazione

Le informazioni sugli obblighi di pubblicizzazione del Progetto e relative modalità di attuazione sono reperibili su Bandi on Line alla pagina:

<https://www.bandiregione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/comunicazioni/bando-arche-2020-marchi-materiale-comunicazione-1620724128689>.

9. Allegato – Fac simile di Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (____) il _____

residente a _____ (____)

in via _____ n. _____

in qualità di legale rappresentante di _____

 Codice Fiscale _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA CHE

per le fatture elettroniche sotto riportate:

(indicare estremi delle fatture)

Fornitore	N.	Data	Importo

- non è stato possibile a tempo debito procedere all'annullamento della/e fattura/e tramite l'indicazione della dicitura "**Spesa rendicontata di euro ----- a valere sul Bando Archè 2020 di Regione Lombardia sulle risorse dell'Accordo ex art. 242 D.L. 34/2020- CUP (indicare CUP) -----**" nell'oggetto del documento;
- La/e fattura/e sopra elencata/e (oppure indicare estremi delle fatture) non viene/vengono presentata/e a valere su altre agevolazioni;
- la/e fattura/e n..... del fornitore..... (indicare estremi delle fatture) viene/vengono presentata/e a valere sulle seguenti agevolazioniper l'importo di €.....;

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679.

 (luogo, data)

Il Dichiarante

 Allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore